

**Legge federale
concernente il Fondo per le strade nazionali
e il traffico d'agglomerato
(LFOSTRA)**

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 86 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015²,

decreta:

Art. 1 Fondo

¹ Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

² La legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

¹ I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell'ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un'economia efficienti.

² Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.

³ L'impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:

- a. includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;
- b. dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;
- c. tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell'ente pubblico;
- d. includa la protezione dell'ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti;
- e. includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.

RU 2017 6825

¹ RS 101

² FF 2015 1717

³ RS 611.0

Art. 3 Conto del Fondo

¹ Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

² Il conto economico riporta almeno:

- a. come ricavi:
 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
 2. i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte della Confederazione;
- b. come spese:
 1. i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1985⁴ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d'agglomerato) secondo l'articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4,
 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico d'agglomerato.

³ Il bilancio riporta:

- a. tra gli attivi: l'attivo circolante e l'attivo fisso;
- b. tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

⁴ Il conto degli investimenti riporta almeno:

- a. gli investimenti per le strade nazionali in costruzione;
- b. gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico d'agglomerato.

Art. 4 Conferimenti

¹ Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Costituzione federale.

² Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all'articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un adeguamento dell'imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all'articolo 86 capoverso 2 Cost.

Art. 5 Prelievi

¹ L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue:

- a. strade nazionali:
 1. esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di adeguamento,
 2. potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità (fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistenti,
 3. completamento;
- b. contributi per misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato.

² I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all'esercizio e alla manutenzione delle stesse.

³ Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistenti procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l'anno in corso.

Art. 6 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio federale propone di volta in volta all'Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.

Art. 7 Crediti d'impegno

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d'impegno per:

- a. le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistenti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;
- b. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b.

Art. 8 Rendiconto

Nell'ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d'impegno, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale:

- a. sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali;
- b. sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in programma;
- c. sullo stato di attuazione del programma nell'ambito del traffico d'agglomerato e sulle fasi successive previste.

Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione

¹ Il Fondo non può indebitarsi. Sono fatti salvi i prefinanziamenti secondo l'articolo 8a LUMin⁵.

² Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

³ I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati.

Art. 10 Approvazione del conto del Fondo e contezza della pianificazione finanziaria

¹ Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all'approvazione dell'Assemblea federale.

² Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all'Assemblea federale insieme al preventivo.

Art. 11 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 12 Disposizioni transitorie

¹ All'entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la legge del 6 ottobre 2006⁶ sul fondo infrastrutturale sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest'ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima della ripartizione, l'accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1^{bis}.⁷

^{1bis} Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue:

- a. 2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
- b. 2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
- c. 2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019.⁸

⁵ RS 725.116.2

⁶ [RU 2007 6017, 2010 5003 all. n. 4, 2011 1753, 2012 6989 art. 47, 2015 4009 all. n. 3]

⁷ Per. introdotto dal n. 15 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

⁸ Introdotto dal n. 15 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

^{1ter} Se il decreto federale del 30 settembre 2016⁹ concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.¹⁰

² All'entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

³ I crediti d'impegno per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato stanziati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a–c del decreto federale del 4 ottobre 2006¹¹ concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo.

⁴ Il credito d'impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 2016¹² concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

³ Fatti salvi i capoversi 4–6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato¹³.

⁴ Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 1996¹⁴ sull'imposizione degli oli minerali (n. 1 dell'allegato) come segue:

- a. l'articolo 12 capoverso 2, nell'anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell'importo di 500 milioni di franchi;
- b. l'articolo 12^f, contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all'entrata in vigore dell'articolo 12 capoverso 2.

⁹ FF **2016** 6825

¹⁰ Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

¹¹ FF **2007** 7705

¹² RU **2017** 6731

¹³ Il DF entra in vigore il 1° gen. 2018.

¹⁴ RS **641.61**

⁵ Pone in vigore la modifica dell'articolo 5 LUMin¹⁵ (n. 5 dell'allegato) due anni dopo l'entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

⁶ Pone in vigore la modifica dell'articolo 2 della legge del 19 marzo 2010¹⁶ sul contrassegno stradale (n. 6 dell'allegato) due anni dopo l'entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2018¹⁷

¹⁵ RS 725.116.2

¹⁶ RS 741.71

¹⁷ DCF del 22 nov. 2017.

Allegato
(art. 11)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 6 ottobre 2006¹⁸ sul fondo infrastrutturale è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...¹⁹

¹⁸ [RU **2007** 6017, **2010** 5003 all. n. 4, **2011** 1753, **2012** 6989 art. 47, **2015** 4009 all. n. 3]
¹⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2017** 6825.

